

Ambiente e beni ambientali

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 573 del 11 marzo 2008

Certificazione della percentuale di RD raggiunta dai Comuni nell'anno 2006 ai fini del pagamento dell'ecotassa per l'anno 2007. Legge 28 dicembre 1995, n. 549 – L.R. 3/2000, art. 39 e s.m.i.; L. R. 22/2004 – art. 8 e D.G.R. n. 3918 del 30.12.2002 e seguenti.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr)

[L'Assessore alle Politiche dell'Ambiente arch. Giancarlo Conta, riferisce quanto segue.

Con Legge 28 dicembre 1995 n. 549, è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, un tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi da versare nell'apposito fondo Regionale per finanziare iniziative di carattere ambientale.

Con l'art. 39 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e s. m. ed i., riprendendo quanto stabilito dalla succitata norma, sono state definite ulteriori modalità di quantificazione del tributo ed i criteri con cui applicare le previste riduzioni del tributo stesso.

Con DDGR n. 3918 del 30.12.2002 e n. 1883 del 24.07.2003, la Giunta regionale ha individuato il metodo e la tempistica da seguire per il calcolo della percentuale di RD da attribuire ai Comuni del Veneto.

Con DGR n. 908 del 18.03.2005, la Giunta regionale ha inoltre ridefinito il succitato metodo, inserendo nei calcoli, anche l'incidenza che i flussi turistici hanno sulle percentuali di RD.

Con DGR n. 1845 del 19.07.2005, la Giunta regionale ha altresì provveduto ad individuare gli "impianti", le "tipologie di rifiuto urbano" e i "processi di riduzione dei rifiuti avviati in discarica" da considerare ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata, così come previsto dalla L. R. n. 22 del 26.11.2004 recante "Disposizioni di novellazione del capo IV della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 «Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti»".

Per quanto detto, in ottemperanza alle succitate norme e alle decisioni assunte dalla Giunta regionale, gli Enti interessati hanno provveduto ad inoltrare al competente Osservatorio regionale sui Rifiuti le istanze di revisione della percentuale di RD per l'anno 2006.

L'Osservatorio regionale, nello svolgimento dei compiti d'istituto ad esso assegnati dalla L.R. 3/2000, ha provveduto a verificare le dichiarazioni ricevute ed a trasmettere, con nota prot. n. 160289 del 11/12/2007, alla competente Direzione Regionale Tutela Ambiente, l'elenco dei Comuni e delle relative percentuali di RD registrate nell'anno 2006.

In particolare, nella citata nota, l'Osservatorio regionale ha fatto presente che i Comuni di Foza (VI) e Rotzo (VI) non hanno trasmesso i "dati" e per questo non sono stati certificati mentre i Comuni di Grumolo delle Abbadesse (VI), Roana (VI) ed Enego (VI) non hanno assolto agli obblighi amministrativi, non trasmettendo la "dichiarazione di Veridicità" nei primi due casi e trasmettendola oltre i termini nell'ultimo caso.

Alla luce di quanti fatti si ritiene congruo assoggettare al pagamento del tributo nella misura intera (25,82 Euro/t) per l'anno 2007 i Comuni che non hanno trasmesso i "dati relativi al 2006" e/o la "dichiarazione di Veridicità" e, per questo, non hanno ottenuto la certificazione dall'Osservatorio regionale.

Ad integrazione di quanto esposto, viene riportato nell'**Allegato A** al presente provvedimento, l'elenco dei soli Comuni che hanno ottemperato agli obblighi amministrativi ed i rispettivi tributi speciali che gli stessi sono tenuti a versare per il conferimento dei RU in discarica per l'anno 2007, determinati in funzione della percentuale di RD registrata e certificata dall'Osservatorio per l'anno 2006, mentre, in **Allegato B** al presente provvedimento, l'elenco delle Amministrazioni comunali che non compaiono nell'Allegato A e che sono tenute a versare, sempre per i conferimenti effettuati nel 2007, il tributo speciale secondo le modalità indicate nel medesimo Allegato B.

Inoltre, sulla scorta dell'esperienza maturata, si ritiene opportuno perfezionare quanto stabilito nella DGR 3918 del 30.12.2002 proponendo di assoggettare al tributo speciale nella misura intera (25,82 Euro/t), per un periodo corrispondente ai giorni di ritardo maturati nella presentazione della documentazione prevista (dati anno di riferimento ed istanza di revisione), gli Enti che, non avendo rispettato le scadenze amministrative individuate, hanno impedito all'Osservatorio regionale sui rifiuti di poter effettuare la prevista certificazione.

Da ultimo si ritiene opportuno riconfermare nella data del 29 febbraio 2008 il termine utile per la presentazione dei dati di cui alla DGR 3918 del 30.12.2002 e s.m.i. e nella data del 30 aprile 2008, la scadenza per la presentazione delle istanze di revisione per l'anno 2007 relative alla DGR n. 1845 del 19.07.2005.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L. 549/95.

VISTE le L. R. n. 3 del 20.01.2000, L. R. n. 24 del 16.08.2002 e L. R. n. 22 del 26.11.2004.

VISTE le D.G.R. n. 3918 del 30.12.2002 e s.m.i., D.G.R. n. 908 del 18.03.2005 e D.G.R. n. 1845 del 19.07.2005.

VISTA la nota prot. n. 160289 del 11/12/2007 dell'Osservatorio Regionale Rifiuti]

delibera

1. Di approvare l'allegato elenco dei Comuni (**Allegato A**) suddivisi per classi di raccolta differenziata che fa parte integrante del provvedimento e che sostituisce integralmente ogni altra precedente certificazione; nonché di prendere atto nell'**allegato B** della situazione relativa ai Comuni che non hanno adempiuto, totalmente o in parte, agli obblighi amministrativi ai fini del riconoscimento delle riduzioni sul tributo speciale di cui all'art. 39 della L.R. 3/2000.
2. Di modificare in parte quanto stabilito dalla DGR 3918 del 30.12.2002, assoggettando ad un tributo speciale nella misura intera (25,82 Euro/t), per un periodo corrispondente ai giorni di ritardo maturati nella presentazione della documentazione prevista (dati ed istanza di revisione), gli Enti che, non avendo rispettato le scadenze amministrative individuate, hanno impedito all'Osservatorio regionale sui rifiuti di poter effettuare la prevista certificazione.
3. Di confermare che il tributo speciale per il deposito in discarica riferito all'annualità 2006, decorre a far data dal 01.01.2007.
4. Di confermare che i termini utili per la trasmissione all'Osservatorio Regionale Rifiuti della documentazione necessaria relativa all'annualità 2007 per usufruire delle agevolazioni previste sono:

♦ Il 29 febbraio 2008 per la presentazione dei dati di cui alla DGR 3918 del 30.12.2002 e s.m.i.;

♦ Il 30 aprile 2008, per la presentazione delle istanze di revisione per l'anno 2007 relative alla DGR n. 1845 del 19.07.2005.

5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell'Amministrazione Regionale.
6. Che avverso il presente provvedimento, è ammesso l'esperimento di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla notificazione dello stesso, così come disposto dall'art. 1, 1° comma, della L. 205/2000 "Disposizioni in materia di giustizia amministrativa" modificativa dell'art. 21 della L. 1034/71 nonché dall'art. 9, 1° comma, del D.P.R. 1199/1971 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".
7. Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione regionale Ragioneria e Tributi, al Ministero per l'Ambiente, all'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti, alle Amministrazioni Provinciali del Veneto, all'ARPAV, alla Sezione Regionale dell'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ai Consorzi Obbligatori ed all'Unioncamere, agli Ambiti Territoriali Ottimali e agli Enti responsabili di Bacino, ai Comuni del Veneto, ed ai soggetti titolari di provvedimenti autorizzativi di discariche di rifiuti urbani.